

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

PER LAVORATORI E IMPRESE

DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO

(in vigore dal 1° gennaio 2026)

Indice

- Art. - 1** Decorrenza
- Art. - 2** Oggetto del Regolamento
- Art. - 3** Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione all'Ente Bilaterale
- Art. - 4** Prestazioni assistenziali
- Art. - 5** Titolarietà decorrenza per il ricevimento delle prestazioni
- Art. - 6** Informativa semestrale lavoratori occupati
- Art. - 7** Criteri di erogazione
- Art. - 8** Termini e modalità di presentazione delle domande
- Art. - 9** Modalità di liquidazione
- Art. - 10** Reclami sulla rispondenza delle somme corrisposte o non liquidate
- Art. - 11** Pagamento anticipato delle prestazioni
- Art. - 12** Decadenza del diritto alle prestazioni
- Art. - 13** Accantonamento delle prestazioni non riscosse
- Art. - 14** Registrazione dei benefici
- Art. - 15** Privacy e tutela dei dati personali sensibili
- Art. - 16** Disciplina del Regolamento
- Art. - 17** Modifiche e/o integrazioni

Articolo 1 Decorrenza

Il presente Regolamento modifica con decorrenza **1 gennaio 2026** la preesistente disciplina in vigore fino al **31 dicembre 2026**. Con l'adesione agli Enti Bilaterali imprenditori e lavoratori accettano integralmente il presente Regolamento e il tariffario delle prestazioni assistenziali deliberato dagli Organi degli Enti, prendendo atto delle relative clausole e condizioni, da considerarsi tutte essenziali ed inderogabili per qualsivoglia motivo.

Articolo 2 Oggetto del Regolamento

Il Regolamento disciplina il funzionamento delle **"prestazioni assistenziali"** per i lavoratori e le imprese del terziario e del turismo della provincia di Varese, in attuazione dell'Accordo Istitutivo contemplato nel documento sottoscritto tra le parti il 19 giugno 2001.

Le prestazioni sono destinate ai beneficiari individuati dal suddetto accordo. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate le norme degli Statuti degli Enti Bilaterali della provincia di Varese e le disposizioni dei CCNL di settore.

Articolo 3 Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione agli Enti Bilaterali

Le aziende operanti nella provincia di Varese e appartenenti al settore del Terziario e del Turismo per poter beneficiare delle prestazioni devono aderire agli **Enti Bilaterali provinciali del Terziario o del Turismo**. La quota di adesione è stabilita dai CCNL.

L'iscrizione si intende perfezionata all'atto della presentazione della domanda di adesione debitamente compilata e sottoscritta e del primo pagamento. Non vengono considerate valide le domande presentate in forma incompleta; la richiesta di iscrizione si intende formalizzata e produttiva di effetti solo con l'invio di tutta la documentazione correttamente compilata.

Nel caso di iscrizione e contribuzione non conforme o parziale le prestazioni saranno sospese fino alla regolarizzazione della posizione contributiva. L'iscrizione agli Enti Bilaterali presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme statutarie e regolamentarie degli Enti Bilaterali.

Articolo 4 Prestazioni assistenziali

I Consigli direttivi degli Enti Bilaterali all'atto della predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale, in attuazione di quanto previsto dagli accordi stipulati tra le parti, deliberano con apposito Atto le tipologie di prestazioni assistenziali nei confronti delle aziende e dei lavoratori iscritti. Le assemblee dei soci contestualmente all'approvazione dei bilanci di previsione annuali deliberano in via definitiva le tipologie di prestazioni e lo stanziamento delle risorse economiche annuali.

Articolo 5 Decorrenza per il ricevimento delle prestazioni

Tutte le aziende e i loro lavoratori dipendenti che operano nella provincia di Varese, hanno diritto ad usufruire delle prestazioni purché le prime risultino in regola con l'applicazione integrale dei CCNL di settore ed abbiano regolarmente versato: **i contributi agli Enti Bilaterali provinciali, il contributo annuale all'Organismo Paritetico Provinciale e i contributi a Fondo EST o Fondo FAST.**

Le **Aziende** acquisiscono il diritto ad ottenere le prestazioni se all'atto della domanda dimostrano di aver versato il contributo da almeno 6 mesi.

Le prestazioni possono essere richieste dalle sole aziende che occupano, alla data di presentazione della domanda, **fino a n. 15 lavoratori dipendenti** (salvo diverse indicazioni presenti nella guida), il contributo erogato dall'Ente è calcolato sull'importo totale netto iva esclusa.

I **lavoratori** dipendenti acquisiscono il diritto ad ottenere le prestazioni se all'atto della domanda dimostrano di avere versato il contributo almeno per **n. 8 mensilità nei dodici mesi precedenti la data dell'evento** (in riferimento al periodo antecedente la presentazione della domanda, i contributi possono anche essere non continuativi purché raggiungano la soglia minima di otto mensilità).

Le prestazioni sono per nucleo familiare pertanto possono essere richieste solo da uno dei due genitori/lavoratori dipendenti.

Tutte le prestazioni non possono essere richieste se già aggiudicatarie di altre borse di studio o contributi regionali contributi statali, o contributi di altri enti, ad esclusione della Dote Scuola.

Le richieste saranno validate in ordine cronologico di arrivo, l'approvazione del contributo è subordinata alla correttezza della richiesta e in base alle disponibilità delle risorse messe a disposizione dall'Ente.

Il rimando per il nomenclatore delle prestazioni, dei criteri aggiuntivi, dei requisiti o delle esclusioni è alla "Guida Prestazione Assistenziali" che annualmente viene aggiornata in relazione alle decisioni delle Parti che qui si richiama integralmente.

AZIENDE

Le aziende di nuova apertura o neo iscritte aventi alle proprie dipendenze un lavoratore assunto a tempo indeterminato (incluso contratto di apprendistato) in deroga al limite dei 6 mesi, potranno inoltrare la richiesta di prestazioni dalla data di adesione solo per le seguenti mutualità:

- "Formazione obbligatoria";
- "Documento di valutazione del rischio (DVR)";
- "Documento di autocontrollo igiene alimenti";
- "Installazione rete wifi".

L'Ente Bilaterale si riserva la verifica della correttezza dei versamenti nei 6 mesi successivi, diversamente l'Ente richiederà la restituzione del contributo erogato.

Nell'anno solare il titolare/socio e l'azienda possono ottenere fino ad un massimale di €. 1.500,00 indipendentemente dal numero delle sedi dell'azienda.

La presente disposizione non viene applicata se tra le mutualità richieste ci sono le seguenti:

- "Eventi eccezionali";
- "Cantieri pubblici*" (*solo CCNL Turismo);
- "Piano Welfare aziendale";
- "Dispositivi di protezione individuale (DPI)".

Le seguenti prestazioni possono essere richieste dalle sole aziende che occupano alla data di presentazione della domanda un numero massimo di n. 15 lavoratori dipendenti:

- "Visite mediche obbligatorie";
- "Assunzione apprendisti 1° livello art.43 (duale)";
- "Documento di valutazione del rischio (DVR)";
- "Aggiornamento documento di valutazione del rischio (DVR)";
- "Documento di autocontrollo igiene alimenti";
- "Bonus digitale";
- "Installazione rete wifi";
- "Attività di marketing*" (*solo CCNL Turismo);
- "Registratore di cassa";
- "Serrande e infissi*" (*solo CCNL Turismo);
- "Attrezzature e arredi per dehors*" (*solo CCNL Turismo);
- "Nuove attrezzature*" (*solo CCNL Turismo).

LAVORATORI

Il lavoratore durante l'anno solare può ottenere un contributo massimo pari a €.500,00 il presente limite può essere superato se tra le prestazioni richieste vi sono le seguenti:

- "Sostegno disabilità";
- "Sostegno per malattia oltre il 180° giorno";
- "Nucleo monogenitoriale";
- "Sostegno assistenza familiare non autosufficiente";
- "Contributo lavoratori licenziati";
- "Aspettativa per gravi motivi familiari (CCNL Terziario)";
- "Sostegno per lavoratori in CIGS, CIG in deroga e FIS";
- "Sostegno lavoratori sospesi (mense scolastiche)";
- "Bonus rincaro energia";
- "Borse di studio per lavoratori studenti": solo per diploma di laurea triennale e magistrale.

Per accedere alle seguenti prestazioni, il lavoratore deve essere in possesso del modello ISEE* in corso di validità con situazione economica equivalente non superiore a €. 40.000,00:

- “Sostegno iscrizione figli alla scuola dell’infanzia”;
- “Bonus mensa scuola primaria”;
- “Bonus materiale scuola primaria”;
- “Sostegno iscrizione figli alle scuole e università”;
- “Bonus libri scuola secondaria 1° grado”;
- “Bonus mensa scuola secondaria 1° grado”;
- “Centri e/o campi estivi”;
- “Bonus libri scuola secondaria 2° grado”;
- “Bonus libri università” (per i figli);
- “Borsa di studio figli scuola secondaria 2° grado”;
- “Borsa di studio figli laurea magistrale”;
- “Sostegno per lavoratori in CIGS, CIG in deroga e FIS”;
- “Bonus rincaro energia”;
- “Bonus famiglia”;
- “Bonus dotazioni tecnologiche”;
- “Bonus canone di locazione prima abitazione”;
- “Bonus trasporto familiari”.

*I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:

- una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti del nucleo familiare;

- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

Articolo 6 Informativa semestrale lavoratori occupati

Le aziende sono tenute a rilasciare un'informativa semestrale relativa ai lavoratori occupati, da compilarsi su moduli digitali predisposti dagli Enti e rinviati agli stessi entro i successivi 20 giorni.

Articolo 7 Criteri di erogazione

Lo stanziamento degli importi delle prestazioni assistenziali viene deliberato in base alle disponibilità di Bilancio. Gli Enti Bilaterali potranno in qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare l'erogazione delle prestazioni, previa delibera del consiglio direttivo.

Le domande di prestazioni vengono evase in ordine cronologico in riferimento alla data di presentazione della domanda.

Eventuali richieste “*temporaneamente non accolte*” potranno essere successivamente approvate previa assunzione di specifica delibera da parte del Consiglio direttivo.

Articolo 8 Termini e modalità di presentazione delle domande

Tutte le richieste devono essere inoltrate dal sito www.entibilaterali.va.it selezionando la voce “Mutualità On-line” e successivamente il settore di appartenenza della propria azienda (Terziario o Turismo). La domanda digitale deve essere compilata in ogni sua parte, completa* di tutta la documentazione richiesta e trasmessa esclusivamente attraverso il portale dell'Ente Bilaterale. Nell'area personale è possibile monitorare lo stato della pratica e, una volta approvata, visualizzare l'importo che verrà erogato.

In caso di difficoltà il lavoratore o l'azienda avranno la facoltà di rivolgersi agli sportelli datoriali e sindacali che provvederanno al caricamento della richiesta.

*In caso di documentazione incompleta, la tempistica di erogazione delle prestazioni è da calcolarsi dalla data di accettazione delle integrazioni.

Le **aziende** per poter beneficiare dei sussidi devono presentare apposita domanda entro il 60° giorno successivo alla data dell'evento/fattura/ricevuta e con termine ultimo di presentazione entro e non oltre il 31/12 ad eccezione delle seguenti:

- “Assunzione lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo”;
- “Assunzione lavoratori a tempo indeterminato”;
- “Assunzione apprendisti 1° livello (duale)”;
- “Assunzione disoccupati che partecipano a corsi dell’Ente Bilaterale”.

I **lavoratori** per poter beneficiare delle prestazioni devono presentare domanda entro il 60° giorno successivo alla data dell’evento/fattura/ricevuta e con termine ultimo di presentazione entro e non oltre il 31/12, ad eccezione delle seguenti prestazioni che hanno una scadenza diversa:

- “Bonus abbonamento parcheggio”: dal 01/01 al 30/04 di ciascun anno;
- “Sostegno disabilità”: dal 01/01 al 30/04 di ciascun anno;
- “Bonus mensa scuola primaria”: dal 01/01 al 31/08 di ciascun anno;
- “Bonus mensa scuola secondaria 1° grado”: dal 01/01 al 31/08 di ciascun anno;
- “Sostegno lavoratori sospesi (mense scolastiche)”: dal 01/08 al 31/10 di ciascun anno;
- “Sostegno iscrizione figli alle scuole e università”: dal 01/08 al 30/11 di ciascun anno;
- “Contributo istruzione lavoratori studenti”: dal 01/08 al 30/11 di ciascun anno;
- “Bonus materiale scuola primaria”: dal 01/07 al 30/11 di ciascun anno;
- “Bonus libri scuola secondaria 1° grado”: dal 01/07 al 30/11 di ciascun anno;
- “Bonus libri scuola secondaria 2° grado”: dal 01/07 al 30/11 di ciascun anno.

Le seguenti prestazioni devono essere presentate entro il 60° giorno successivo all’evento/iscrizione anche oltre il 31/12 di ciascun anno:

- "Sostegno per malattia oltre il 180° giorno";
- "Aspettativa per gravi motivi familiari (CCNL Terziario)";
- "Sostegno iscrizione figli alla scuola dell’infanzia";
- "Contributo lavoratori licenziati";
- "Sostegno per lavoratori in CIGS, CIG in deroga e FIS.

L’accertamento da parte degli Enti Bilaterali di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 9 Modalità di liquidazione

La liquidazione avviene tramite accreditamento su c/c bancario (aziende) oppure mediante voucher digitale (lavoratori), di norma **entro 40 (quaranta) giorni dalla data di presentazione della domanda**, il termine è da intendersi ordinatorio salvo proroghe comprovate da oggettive e sopravvenute esigenze di natura organizzativa o di carico di lavoro dell’Ufficio. In caso di documentazione incompleta, la tempistica di erogazione delle prestazioni è da calcolarsi dalla data di accettazione da parte degli Enti delle integrazioni.

La persona deve utilizzare i voucher digitali entro e non oltre le seguenti date:

- Voucher caricato sulla CRS/CNS dal 01/01 al 31/08: scadenza 31/12 dell’anno corrente;
- Voucher caricato sulla CRS/CNS dal 01/09 al 31/12: scadenza 28/02 dell’anno successivo.

Per l’accreditamento su c/c all’atto della presentazione della domanda digitale gli aventi diritto dovranno fornire il codice IBAN e le corrispondenti coordinate bancarie. L’Ente Bilaterale invia ad ogni lavoratore (solo a chi percepirà il contributo tramite bonifico sul conto corrente) la certificazione CU relativa al contributo erogato, da presentare nella dichiarazione dei redditi (modello 730).

Articolo 10 Reclami sulla rispondenza delle somme corrisposte o non liquidate

Qualsiasi reclamo nei confronti degli Enti Bilaterali sulla non rispondenza delle somme corrisposte o sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, deve essere presentato per iscritto dal dipendente o dall’azienda entro e non oltre **30 gg** dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o di rifiuto della pratica. Trascorso tale termine qualsiasi istanza di reclamo si intenderà respinta per superamento dei termini.

Articolo 11 Pagamento anticipato delle prestazioni

Il pagamento anticipato delle prestazioni, può avere luogo previa richiesta scritta e motivata degli aventi diritto che verrà valutata dal primo Consiglio utile degli Enti Bilaterali e comunque esclusivamente rientranti nei seguenti casi:

- Quando l'iscritto abbandona il settore del commercio (dimissioni, licenziamento ecc.);
- In caso di rientro definitivo al paese di origine dell'iscritto licenziato o dimesso che non sia cittadino italiano;
- In caso di trasferimento definitivo dell'iscritto in altra provincia;
- In caso di interruzione del rapporto di lavoro per inizio del servizio di leva volontario.

Articolo 12 Decadenza del diritto alle prestazioni

Il diritto a ottenere le prestazioni da parte delle aziende e dei lavoratori dipendenti si estingue:

- Per cessazione dell'azienda;
- Per decesso del dipendente;
- Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive e irregolarità;
- Per nomina del dipendente alla qualifica di dirigente;
- Per violazione parziale o totale nell'applicazione del CCNL di settore.

Articolo 13 Accantonamento delle prestazioni non riscosse

Tutte le prestazioni riconosciute ai lavoratori iscritti e alle aziende che, per qualsiasi ragione, non venissero riscosse dagli interessati, saranno accantonate per un periodo massimo di un mese.

Trascorso quest'ultimo termine, gli importi stessi potranno essere utilizzati, con apposita delibera dal Consiglio direttivo, per le forme di assistenza gestite dall'Ente Bilaterale.

Articolo 14 Registrazione dei benefici

Tutte le prestazioni concesse in qualsiasi forma ai dipendenti vengono registrate nelle schede contabili dei singoli dipendenti beneficiari, precisando la causa dell'erogazione. In sede di predisposizione del bilancio il consiglio direttivo riferirà all'Assemblea delle prestazioni erogate nell'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 15 Privacy e tutela dei dati personali sensibili

Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai lavoratori dipendenti saranno trattati dagli organi amministrativi degli Enti Bilaterali secondo modalità ed entro i limiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui Artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) UE 2016/679 e dell'art. 616 c.p.

Informativa Privacy consultabile sul nostro sito www.entibilaterali.va.it

Articolo 16 Disciplina del Regolamento

Quanto non disciplinato nel presente regolamento sarà valutato dal Consiglio Direttivo e provvisoriamente deliberato.

Articolo 17 Modifiche e/o integrazioni

Eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento, dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Varese, 01 gennaio 2026